



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
157	04/10/2021	50	7	7

Oggetto:

Approvazione del Piano d'azione per la lotta al Cerambicide "Aromia bungii" - Focolaio di Castelvolturmo (CE) con delimitazione del focolaio -Allegato A

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D45AE4DE4F8CF82ED49FF7C474D529DB1D70CA72

Allegato nr. 1 : BC0A7849D5C60D806F338FA64FC800A1010F492F

Frontespizio Allegato : 875A8948EF86FAD496BB3578F775776D2829CDB8

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il nuovo quadro normativo fitosanitario si basa sostanzialmente su:

- a) Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- b) Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione del 27 agosto 2020 relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d'indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli art. 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- d) Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- e) Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione del 13 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta;
- f) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali;
- g) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- h) Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);
- i) regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento e del Consiglio.

CONSIDERATO che.

- nel mese di luglio 2021, nell'ambito dell'attuazione del Piano di indagini per *A. bungii* per le zone libere di cui al Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio è stata accertata la presenza del cerambicide in Castelvoturno (CE) su 5 piante ubicate in 4 giardini privati, quasi contigui, nella zona della foce destra del fiume Volturno;
- il predetto ritrovamento è stato notificato alla Commissione UE nella tempistica prevista dall'art. 29 del D.Lgs 19/2021 – Notifica *Europhyt* 1501 del 23 luglio 2021;
- occorre introdurre tutta una serie di misure fitosanitarie che si prefiggono l'obiettivo di eradicare l'*A. bungii* dal territorio di Castelvoturno;

RITENUTO di doversi dotare di un Piano d'azione specifico per l'area di Castelvoturno (CE), soprattutto per i seguenti aspetti:

- delimitazione delle diverse zone interessate dal nuovo focolaio di *Aromia bungii* in cui vengono applicate misure di eradicazione, in particolare prevedere che:

- a) la **zona infestata** è la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e comprende tutti i vegetali che sono risultati infestati dall'organismo nocivo in questione, tutti i vegetali che hanno mostrato segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo e tutti gli altri vegetali che possono essere stati infestati da tale organismo nocivo, compresi i vegetali che possono essere infestati a causa della loro suscettibilità all'organismo nocivo, della loro prossimità a vegetali infestati. Territori interessati: Parte del Comune di Castelvoturno come da mappa riportata nel Piano d'Azione.
- b) la **zona cuscinetto** ha una larghezza di 2 km e circonda la zona infestata. Territori interessati: Parte del Comune di Castelvoturno e piccola parte del Comune di Mondragone come da mappa riportata nel Piano d'Azione.
- c) la **zona delimitata** è l'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto;
 - prevedere un'azione di rafforzamento dei controlli in fase di abbattimento delle piante infestate;
 - prevedere l'abbattimento di piante asintomatiche in caso di rilevamento di nuove infestazioni in area libera così come previsto dalla Decisione (UE) 2018/1503;
 - prevedere il divieto di impianto di nuove piante ospiti in allineamento con la Decisione (UE) 2018/1503;

RITENUTO, altresì di dover approvare il predetto “Piano d’azione per la lotta al cerambicide *Aromia bungii* – Focolaio di Castelvoturno (CE)” con relative cartografie per la delimitazione esatta delle aree che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. Ufficio centrale fitosanitario;

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo, di:

- 1) confermare l’obbligatorietà della lotta al cerambicide *Aromia bungii* così come previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);
- 2) stabilire tutte le misure ufficiali atte a eradicare il cerambicide *A. bungii* dal territorio di Castelvoturno e a prevenirne la diffusione in nuovi areali secondo il “Piano d’azione per la lotta al cerambicide *Aromia bungii* - Focolaio di Castelvoturno (CE) che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A;
- 3) definire le diverse zone interessate dalla problematica, a seguito delle attività di monitoraggio svolte fino al 30/09/2021 con relative perimetrazioni grafiche, secondo le mappe riportate nel predetto Piano d’azione;
- 4) prevedere un’azione di rafforzamento dei controlli in fase di abbattimento delle piante infestate;
- 5) prevedere l'abbattimento di piante asintomatiche in caso di rilevamento di nuove infestazioni in area libera così come previsto dalla Decisione (UE) 2018/1503;
- 6) prevedere il divieto di impianto di nuove piante ospiti in allineamento alla Decisione (UE) 2018/1503.

Il presente Decreto è trasmesso a:

- Assessore all’Agricoltura;

- Capo di Gabinetto del Presidente;
- Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo;
- Sindaci dei Comuni interessati dall'infestazione;
- Ufficio per la pubblicazione sul BURC ai sensi dell'art.2 del regolamento disciplinante gli atti da pubblicare, in considerazione dei significativi contenuti di interesse generale in esso presenti.

CARELLA

**PIANO D'AZIONE PER LA LOTTA AL CERAMBICIDE
AROMIA BUNGII
Focolaio di Castelvoturno (CE)**

Sommario

1. Premessa	2
2. Riferimenti normativi	2
3. Ambito di applicazione	3
4. Definizioni	3
5. Attuale diffusione	4
6. Delimitazioni delle aree	4
7. Monitoraggio e ispezioni	6
8. Misure ufficiali	7
8.1 <i>Monitoraggio rafforzato</i>	7
8.2 <i>Abbattimento delle piante infestate</i>	8
8.3 <i>Disposizioni per le aziende vivaistiche</i>	9
8.4 <i>Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico</i>	10
8.5 <i>Legname di piante ospiti</i>	10
8.6 <i>Imballaggi di legno</i>	10
9. Collaborazioni	11
10. Ricerca	11
11. Piano di comunicazione / aggiornamento personale	12
12. Misure finanziarie	12
13. Denuncia casi sospetti	12
14. Sanzioni	13
Allegato 1 - Procedure operative inerenti gli abbattimenti delle piante infestate.....	14

1. Premessa

Il presente Piano d'azione ha lo scopo di stabilire le azioni e le misure fitosanitarie da attuare contro il coleottero cerambicide *Aromia bungii* Faldermann, rinvenuto in Castelvoturno nel 2021 su n° 5 piante di *Prunus armeniaca*.

Tale Piano individua le strategie di gestione del nuovo focolaio di *A. bungii* in conformità a quanto sancito dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii*.

Il Piano stesso ha lo scopo di stabilire nel dettaglio le azioni e le misure fitosanitarie da adottare nel caso specifico, tenendo conto:

- che l'*A. bungii* rientra tra gli organismi nocivi prioritari di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione;
- della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);
- delle raccomandazioni del "Food and Veterinary Office" della Commissione Europea in seguito all'ispezione svoltasi in Italia dal 4 al 14 Marzo 2014 per la valutazione della situazione e i mezzi di controllo per i Cerambicidi;
- delle conoscenze acquisite in Campania dal 2012, in particolare:
 - tutte le infestazioni rilevate in Campania hanno riguardato esclusivamente drupacee del genere *Prunus* ed in particolare *Prunus armeniaca* – albicocco, *Prunus domestica* – susino, *Prunus avium* – ciliegio, *Prunus persica* – pesco, *Prunus dulcis* – mandorlo e *Prunus cerasifera* var. *pissardii*.
 - nella letteratura asiatica sono riportate tra le piante ospiti, anche *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Diospyros virginiana* (stesso genere del cachi), *Olea europea* (olivo), *Populus alba* (pioppo bianco), *Pterocarya stenoptera* (stessa famiglia del noce), *Punica granatum* (melograno), *Schima superba* (Theaceae) ma allo stato attuale, molte di queste specie, pur essendo state monitorate e in molti casi erano poste nelle immediate vicinanze di piante di *Prunus* infestate, non sono risultate mai infestate;
 - non sono risultate mai infestate piante giovani di 1 – 2 anni ma sempre al di sopra dei 3 anni di età, in linea con recenti lavori scientifici prodotti negli areali di origine dell'insetto;
 - le piante risultate infestate a Castelvoturno ricadono nell'area urbana della foce destra del fiume Voltorno, in 4 giardini privati posti a pochissimi metri di distanza tra loro e tutte le piante infestate, compreso quelle ricadenti nel raggio di 100 metri sono state già abbattute.

2. Riferimenti normativi

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione *dell'Aromia bungii* (Faldermann);
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 del 1° agosto 2019, elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.
- Standard PM 8/7 (1) *Populus* “Mesures phytosanitaires par merchandise Commodity- specific phytosanitary measures”;
- Standard PM 9/10 “Generic elements for contingency plans”;
- Standard PM 9/18 “Decision-Support Scheme for prioritizing action during outbreaks”.
- Standard ISPM 4 “Requirements for the establishment of pest free areas”.
- Standard ISPM 5 “Glossary of phytosanitary terms”
- Standard ISPM 6 “Guidelines for surveillance”
- Standard ISPM 9 “Guidelines for pest eradication programmes”
- Pest Risk Analysis for *Aromia bungii* EPPO (2014).

3. Ambito di applicazione

Il presente piano trova applicazione su tutto il territorio del Comune di Castelvoturno e in piccola parte sul territorio del Comune di Mondragone e viene attuato al fine di proteggere le piante riconosciute “ospiti” dagli attacchi di *Aromia bungii*.

4. Definizioni


Al fine dell'applicazione del presente Piano di azione, in linea con le definizioni di cui all’art. 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 si intende per:

- a) organismo nocivo: il cerambicide *Aromia bungii* Faldermann (AROMBU) in ogni suo stadio di sviluppo;
- b) zona infestata: zona in cui la presenza dell’*A. bungii* è stata confermata, comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall’organismo nocivo e sono applicate le misure di eradicazione;
- c) zona cuscinetto: fascia perimetrale di almeno 2 km intorno alla zona infestata;
- d) zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto;
- e) zona libera: area non rientrante nella zona delimitata;
- f) piante ospiti: le piante e le giovani piante destinate alla piantagione di *Prunus* spp. escluso *Prunus laurocerasus* L., comprese quelle ornamentali, i cui fusti al colletto hanno un diametro uguale o superiore a 1 cm.

La delimitazione esatta delle zone è stata effettuata sulla base di quanto disposto dall’art. 5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 ma ha tenuto conto anche dei principi scientifici inerenti alla biologia dell’organismo nocivo, al livello di contaminazione, alla particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata.

5. Attuale diffusione

Oltre al focolaio di Napoli/Marigliano, nel mese di luglio 2021, nell'ambito dell'attuazione del Piano di indagini per *A. bungii* per le zone libere di cui al Regolamento (UE) 2021/690 del parlamento europeo e del Consiglio è stata accertata la presenza del cerambicide nel territorio del Comune di Castelvoltorno (CE) su 5 piante ubicate in 4 giardini privati, quasi contigui, nella zona della foce destra del Volturno.



In seguito ai ritrovamenti sono state applicate tempestivamente le misure fitosanitarie già previste dal decreto dirigenziale n. 134 del 18 novembre 2019 – “VII aggiornamento al Piano di azione regionale per la lotta al cerambicide *Aromia bungii*”.


In linea con l'articolo 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 sono state:

- abbattute le 5 piante di *Prunus* spp. infestate;
- abbattute 42 piante asintomatiche ricadenti nel raggio di 100 m intorno ai vegetali infestati;
- esaminate le 42 piante di cui sopra per verificare se presentavano segni di infestazione;
- rimosse, esaminate e smaltite in condizioni di sicurezza le piante abbattute a mezzo di cippatura in loco a cura del servizio “Ponto intervento fitosanitario”;

6. Delimitazioni delle aree

In base agli accertamenti espletati al 30 settembre 2021 è emerso che l'infestazione è rimasta confinata nel territorio di Castelvoltorno e circoscritta alla zona del primo ritrovamento.h

Occorre evidenziare che la zona si caratterizza da una alta intensità abitativa nonché da una limitrofa area palustre “Riserva naturale dei Variconi” con assenza di impianti specializzati di *Prunus* spp. nell'area strettamente adiacente per cui non sussistono le condizioni per uno sviluppo dell'insetto.



Zona libera, la restante area del territorio regionale non rientrante nella zona delimitata del presente Piano.

7. Monitoraggio e ispezioni

Il Servizio fitosanitario continua ad effettuare annualmente indagini sul territorio regionale per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo *A. bungii* o dei suoi sintomi attraverso ispezioni sistematiche, anche con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e, se del caso, di altri soggetti pubblici o privati. Detti monitoraggi sono espletati anche dal personale afferente al partenariato URCoFi. I dati delle ispezioni sono inseriti nella piattaforma SIMFito (Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario).

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, indagando su eventuali sintomi dell'infestazione, quali rosime o deperimento della pianta; particolare attenzione va posta al tronco ed alle branche principali. Il ritrovamento di fori, da cui fuoriesce rosime che si deposita alla base della pianta o sulla proiezione delle branche principali, è forte sintomo della presenza dell'organismo nocivo che va confermata tramite scortecciamento ed eventuale conferma di laboratorio in quanto esistono altri insetti xilofagi in grado di causare danni molto simili. In caso dubbio e soprattutto in nuovi areali può essere previsto un campionamento distruttivo per arrivare all'esatta determinazione dell'insetto xilofago.

Nelle zone delimitate, nel periodo dello sfarfallamento degli adulti, il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole innescate con miscele attrattive sperimentali tenuto conto che quelle con aceto, vino, zucchero hanno fornito dati non sempre incoraggianti. In ogni caso, le trappole

sono da posizionare una ogni due-tre alberi, fissate al tronco, preferibilmente ad una altezza di circa 1,60 m in zone ombreggiate (esposte a nord per evitare la luce diretta del sole in estate).

L'utilizzo delle trappole ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli dell'insetto in modo da poter individuare la presenza dello stesso e il periodo più opportuno per effettuare eventuali trattamenti insetticidi.

L'eventuale utilizzo di trappole sperimentali, attivate con sostanze volatili e feromoni, sarà a cura del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Foggia che ha avviato la caratterizzazione degli attrattivi e ha in corso il perfezionamento delle fasi applicative.

8. Misure ufficiali

Le seguenti misure ufficiali sono state definite allo scopo di mettere in campo tutte quelle azioni per contenere la diffusione di *A. bungii* tenuto conto che sulla base dei criteri elencati nella sezione 1, punto 2) e nella sezione 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2016/2031, questo organismo nocivo per il suo impatto economico, sociale e ambientale è stato inserito tra gli organismi nocivi prioritari per l'Unione europea nonché per dare piena attuazione alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann);

8.1 Monitoraggio rafforzato

Oltre all'ordinario monitoraggio del territorio regionale sopra descritto, nella zona delimitata è previsto un **monitoraggio rafforzato** delle piante ospiti presenti nell'area. Le ispezioni sono programmate seguendo un sistema a griglia che consente di coprire tutta la zona e prevedono il controllo di tutte le potenziali piante ospiti.

Le ispezioni vengono effettuate principalmente secondo le seguenti priorità:

- a partire dal bordo esterno della zona infestata per poi spostarsi verso la zona libera;
- dal limite esterno della zona cuscinetto per poi spostarsi verso l'interno fino ad arrivare alla zona infestata.

Tali controlli riguardano anche le piante ornamentali di *Prunus* spp. ubicate in giardini privati, parchi pubblici e privati.

Quando sono accertate nuove piante infestate da *A. bungii* viene attivato un monitoraggio intensivo in tutta la zona. In particolare, vanno esaminate individualmente e dettagliatamente tutte le piante ospiti ubicate nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri. Tale particolare controllo si effettua per verificare la presenza di sintomi d'infestazione, e quindi applicare, ove opportuno, le misure fitosanitarie atte ad impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo nocivo a partire da queste piante.

Il monitoraggio delle piante ospiti ubicate nel raggio di 100 metri da quelle infestate è particolarmente importante che sia svolto senza indugio, anche dopo la fine del volo degli adulti, quando le larve neoformate, che già producono segatura, sono ancora superficiali e che, pur essendo sempre piante da abbattere, sarebbero potenzialmente anche controllabili dagli ordinari trattamenti insetticidi.

Al fine di assicurare una tracciabilità delle attività di controllo espletate, i dati dettagliati delle osservazioni vanno inseriti nel portale SIMFito in modo che l'Amministratore provinciale e regionale possano verificare in tempo reale le attività svolte, attivando così un controllo di livello superiore da remoto.

Nella zona delimitata la predetta sorveglianza rinforzata si realizza con almeno due ispezioni all'anno per verificare la presenza del cerambicide sulle specie di *Prunus* spp., prestando particolare attenzione alla sua Zona cuscinetto.

8.2 Abbattimento delle piante infestate

Per evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, in caso di nuovi ritrovamenti nella Zona infestata il Servizio fitosanitario dispone l'abbattimento delle piante che presentano sintomi causati dal cerambicide di che trattasi. Gli abbattimenti devono prevedere anche la rimozione della ceppaia se si presentano gallerie larvali sotto il colletto e vanno effettuati con la massima celerità, sempre prima dell'inizio del periodo di volo.

Nel caso in cui si accertino piante infestate proprio nel periodo di volo dell'insetto, l'abbattimento e la rimozione delle stesse deve avvenire previa adozione di accorgimenti tecnici che evitino la loro diffusione. Tali accorgimenti vanno individuati, di volta in volta, e solo a titolo esemplificativo possono essere individuati nel minor numero di tagli possibili dei tronchi, l'utilizzo di reti antinsetto sulla chioma o sui rami, trattamenti insetticida, ecc.

Per le piante risultate infestate ed ubicate in una nuova Zona infestata oltre alle singole piante risultate infestate vanno abbattute tutte le piante ospiti che ricadono nel raggio di 100 metri da quella risultata appunto infestata.


Tutte queste piante vanno controllate attentamente per verificare la presenza di eventuali segni di infestazioni.

In base al comma 2 lettera e) della Decisione di Esecuzione UE 2018/1503 dell'8 ottobre 2018 è fatto divieto di impiantare nuove piante ospiti di *A. bungii* nella zona infestata dove sono applicate misure di contenimento.

Le procedure operative inerenti agli abbattimenti delle piante infestate sono riportate nell'**Allegato 1** e sono state predisposte per dare seguito alle Raccomandazioni della Commissione UE in seguito all'Audit svoltosi in Italia dal 14 maggio 2019 al 24 maggio 2019 al fine di valutare lo stato e il controllo dell'*Aromia bungii* - Rif: DG (SANTE) 2019-6733.

Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale, potrà valutare l'abbattimento delle piante interessate tramite l'utilizzo del "Servizio di Pronto intervento fitosanitario" la cui attivazione segue le Procedure operative riportate sempre in Allegato 1.

Schematizzazione delle procedure di abbattimento e distruzione delle piante infestate da *A. bungii*



Al fine di dare piena attuazione all'art. 6, comma 2, lettera h) della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 il presente Piano prevede in caso di complicanze che possano rappresentare un impedimento o un ostacolo all'attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento dell'infestazione, e, in particolare, per l'accessibilità ai fondi dove insistono vegetali infestati o ritenuti tali i quali devono essere abbattuti e distrutti, il ricorso a quanto disposto dall'art. 18-bis della Legge 21 maggio 2019, n. 44. In virtù della stessa disposizione legislativa il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infestate da *Aromia bungii*, che omette l'esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infestate, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione sopra riportata aumentata del doppio.

A supporto delle operazioni di abbattimento, se del caso, potrà essere prevista la richiesta di intervento dell'Unità Carabinieri Forestali in virtù della specifica Convenzione firmata in data 2 maggio 2019 tra la Regione Campania e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

8.3 Disposizioni per le aziende vivaistiche

Eventuali aziende vivaistiche che producono piante ospiti all'interno della zona delimitata, per poter commercializzare all'esterno, sono oggetto di specifici controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale ed hanno l'obbligo di assicurare che il luogo di produzione sia indenne dall'organismo nocivo secondo l'ISPM n° 10. Pertanto, sono obbligate a:

- coltivare le piante ospiti sotto protezione fisica totale con apposite reti per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo, oppure
- attuare un piano di trattamenti preventivi adeguato e preventivamente validato dal Servizio fitosanitario regionale.

Le piante ospiti devono essere sottoposte ogni anno a due meticolose ispezioni ufficiali per rilevare eventuali sintomi dell'organismo nocivo, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non deve essere constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, dette ispezioni comprendono un campionamento distruttivo mirato. Solo con l'esito negativo di tali indagini potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.

8.4 Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico

I commercianti di piante ospiti che operano all'interno della zona delimitata possono commercializzare le piante in questione senza alcuna limitazione solo nel caso in cui il sito è regolarmente autorizzato e le piante sono accompagnate dal Passaporto delle piante rilasciato ai sensi della direttiva 92/105/CEE.

L'Unità operativa dirigenziale "Ufficio Centrale Fitosanitario" provvede ad informare i vivaisti e i commercianti di piante ospiti registrati sulle disposizioni soprariportate.

8.5 Legname di piante ospiti

Il legname di piante ospiti originario o introdotto nella zona delimitata non può essere movimentato al di fuori di tale zona.

In deroga a tale divieto il legname di piante ospiti, i cui pezzi siano superiori a 2,5 cm, originario di una zona delimitata può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

Tale passaporto delle piante è rilasciato solo se il legname in questione soddisfa uno dei seguenti requisiti:

- a) è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). L'esecuzione del trattamento termico è confermata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti ad eccezione delle piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami;
- b) è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1kGy attraverso tutto lo spessore.

Qualora non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione nella zona delimitata, il legname di piante ospiti per raggiungere tali impianti posti al di fuori della zona delimitata è movimentato sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi.

Il Servizio fitosanitario effettua una sorveglianza intensiva ad intervalli adeguati per verificare, mediante ispezioni sulle specie *Prunus* spp., se l'organismo specificato è presente entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione.

8.6 Imballaggi di legno

In linea generale il legname di *Prunus* spp. non si presta molto all'utilizzo come materiale da imballaggio per cui è una casistica di difficile attuazione nel territorio regionale. Comunque, al fine

di avere un allineamento con l'art. 9 della Decisione UE 2018/1503 è vietato lo spostamento dei materiali da imballaggio a base di legno di piante ospiti originari della zona delimitata. In deroga a tale divieto la movimentazione di detti imballaggi può avvenire solo se sottoposto a uno dei trattamenti previsti dall'ISPM 15 FAO e regolarmente contrassegnato.

Presso tali soggetti autorizzati sono svolti regolari controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale.

9. Collaborazioni

La Regione Campania, attraverso l'Unità operativa dirigenziale "Ufficio Centrale Fitosanitario", promuove e coordina il su citato programma di monitoraggio anche in collaborazione con i partner firmatari dell'intesa URCoFi (il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante e il CREA - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura), con le Amministrazioni comunali e gli Enti gestori dei parchi e, se del caso, con altri soggetti pubblici o privati, per quanto di loro competenza.

In particolare, sono coinvolti:

- i tecnici regionali operanti nella difesa fitosanitaria e gli Ispettori/agenti fitosanitari;
- le Amministrazioni comunali per le collaborazioni in fase di monitoraggio e facilitazioni per gli accessi ai luoghi chiusi ove ci sono piante ospiti, infestate o sospette tali;
- i singoli cittadini proprietari di piante ospiti ubicate in aree agricole o aree urbane;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle piante ornamentali del genere *Prunus*;
- gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria;
- le Associazioni ambientaliste, Enti Parco, ecc.;
- le Università ed Enti di ricerca, attraverso il Piano "URCoFi" inerente alle azioni di rafforzamento della vigilanza e controllo fitosanitario.

10. Ricerca

La Regione Campania, sulla base delle prime attività sperimentali promuove in collaborazione con i partner "URCoFi" e nell'ambito delle attività già programmate nell'ambito del Piano "URCoFi", studi inerenti l'etologia dell'insetto nei nostri areali, la caratterizzazione molecolare per il riconoscimento certo della presenza del cerambicide anche solo su rosone, la ricerca di eventuali limitatori naturali, la valutazione dell'efficacia di prodotti fitosanitari già autorizzati per la difesa integrata delle drupacee.

Inoltre, di concerto con l'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente, sempre nell'ambito di attività sperimentali continuerà la ricerca e lo sviluppo di sostanze attrattive per la cattura massale degli adulti così come previsto dalla Delibera Giunta Regionale n° 487 del 16 ottobre 2019.

Risulta anche strategica una ricerca e una sperimentazione di nuove tecniche di monitoraggio e di prevenzione ad ampio raggio che tutelino i territori da questa nuova specie aliena, in tempi utili ad evitare la diffusione in altri territori e allo stesso tempo a preservare le produzioni agricole di aree frutticole di particolare pregio.

Di interesse scientifico è la valutazione del diametro del tronco delle piante ospiti occorrente per essere considerate potenzialmente ospiti dell'organismo nocivo ritenendo il limite previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 estremamente precauzionale così come la verifica della suscettibilità agli attacchi delle diverse specie di *Prunus*.

Prove sperimentali di campo con metodi di lotta preventivi o curativi (insetticidi, fungicidi e nematocidi) vanno realizzati in siti ubicati in zona contenimento e ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario.

Tali campi sperimentali devono essere ben distinguibili e avere idonea cartellonistica.

11. Piano di comunicazione / aggiornamento personale

Al fine di avere la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti portatori di interessi nella problematica fitosanitaria di che trattasi, il presente piano, in accordo con l'EPPO Standard PM PM 9/10(1) "Generic elements for contingency plans" e del PM 9/18 "Decision-Support Scheme for prioritizing action during outbreaks" prevede l'attuazione anche della parte inerente alla comunicazione, che sostanzialmente si articola nei seguenti punti strategici a rilevanza interna ed esterna:

- realizzazione e distribuzione di locandine informative;
- distribuzione di spot di allerta fitosanitaria (internet, TV, ecc.);
- partecipazione come docenti a corsi di aggiornamenti previsti nell'ambito del PAN per gli agricoltori in primis per i residenti nelle zone delimitate;
- realizzazione di seminari presso l'Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Agraria o altre strutture pubbliche o private;
- giornate di aggiornamento per Ispettori fitosanitari e altri tecnici pubblici e privati;
- scambio di visite a livello internazionale sulle buone pratiche adottate per gestire l'emergenza *A. bungii* o altri organismi nocivi similari;
- visite guidate in aziende pilota;
- aggiornamento informazioni su website;
- realizzazione di articoli scientifici o tecnici a valenza locale, nazionale e internazionale;
- campagna informativa rivolta agli operatori doganali per vegetali o prodotti vegetali in importazione e per passeggeri provenienti da Paesi Terzi.

12. Misure finanziarie

Le spese per gli adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione del presente Piano d'azione sono a carico dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. Per casi particolari e per un numero limitato di piante, potrà essere attivato il servizio del "Pronto intervento fitosanitario" in modo da agevolare l'adozione di alcune delle predette misure ufficiali in tempi rapidi; nel caso di attivazione del suddetto Pronto intervento, il Servizio fitosanitario regionale si rende disponibile, su specifica richiesta, a svolgere direttamente tutte le operazioni di abbattimento e distruzione delle piante infestate o sospette tali. Tale servizio è usufruibile contattando preventivamente il Servizio fitosanitario regionale email servizio.fitosanitario@regione.campania.it

13. Denuncia casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di *A. bungii* o suoi sintomi di segnalarla immediatamente al Servizio fitosanitario regionale, anche via email: servizio.fitosanitario@regione.campania.it

Tale struttura dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune.

14. Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Piano d'azione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 55 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

Allegato 1 - Procedure operative inerenti agli abbattimenti delle piante infestate

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di terreni su cui insistono piante suscettibili ad *A. bungii*, ricadenti nelle aree in cui è accertata la presenza dell'insetto, sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni.

La presente procedura di abbattimento include la verifica della corretta esecuzione delle operazioni di abbattimento da parte del personale incaricato.

Il gruppo incaricato di seguire la fase degli abbattimenti è costituito da non meno di due persone, di cui almeno una è individuata tra gli Ispettori fitosanitari/Agenti fitosanitari mentre l'altra, eventualmente, è individuata tra il personale tecnico della UOD 50.07.07 oppure afferente ad una delle strutture partner URCoFi, soprattutto quando gli abbattimenti sono resi necessari a seguito di monitoraggi espletati da quest'ultimo personale.

L'abbattimento deve concretizzarsi immediatamente e deve riguardare i vegetali infestati e i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo, con rimozione completa delle radici se si sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto.

Particolare attenzione va posta da parte degli Ispettori fitosanitari incaricati di vigilare sulla corretta attuazione delle prescrizioni degli abbattimenti affinché ci siano controlli dettagliati in fase di abbattimento delle piante compreso rami, tronchi ed eventuali radici. Tale azione si concretizzerà con l'applicazione della presente procedura di abbattimento.

Il gruppo ispettivo al termine delle operazioni giornaliere dovrà:

-) riportare e sottoscrivere su apposite verbale di accertamento il numero delle piante infestate in quel sito;
-) il numero delle piante abbattute nella giornata;
-) l'eventuale numero di piante ancora da abbattere.

Al fine di verificare la correttezza di tutte le operazioni di abbattimento delle piante infestate da *A. bungii* e che non sia stato tralasciato accidentalmente l'abbattimento di piante o tronchi infestati o con sintomi di infestazioni, a conclusione dei lavori di abbattimento il gruppo ispettivo effettua un ulteriore controllo conclusivo su tutte le piante ospiti presenti nel sito risultato infestato, il tutto tracciato su apposito verbale conclusivo.

Operativamente gli abbattimenti vanno effettuati dal possessore delle piante, previo preavviso al Servizio fitosanitario regionale, di almeno due giorni lavorativi.

Il legname delle piante abbattute compreso le ceppaie se risultate infestate, deve essere cippato e ridotto a pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm o trattato termicamente sul posto alla presenza di Ispettori fitosanitari o di altro personale tecnico incaricato dal Servizio fitosanitario regionale. Se lo stesso non può essere trattato in loco, deve essere immediatamente trasportato in sicurezza (imbustato o su camion chiuso) per essere successivamente trattato secondo le modalità sopra citate;

In casi eccezionali, il Servizio fitosanitario può prescrivere l'attuazione di misure fitosanitarie alternative o aggiuntive in grado di garantire il massimo livello di protezione dalla diffusione dell'organismo nocivo (es. sistemazione di reti antinsetto di protezione sul terreno o radici residue);

Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale, potrà valutare eventuali richieste di abbattimento tramite l'accesso al Servizio di "Pronto intervento fitosanitario", attuato secondo il capitolato di appalto, approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale con DRD 115 del 21/11/2018, che, in particolare, prevede quanto segue:

- gli interventi previsti dovranno essere effettuati, previa comunicazione e relativo incarico da parte del Servizio fitosanitario regionale alla ditta aggiudicataria del Servizio di Pronto Intervento Fitosanitario, alla presenza di Ispettori fitosanitari o altro personale incaricato dall'Amministrazione;
- il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) comunica a mezzo PEC, ogni qualvolta sarà necessario intervenire, il numero delle piante da abbattere e distruggere, le località, le ditte proprietarie, e l'Ispettore fitosanitario di riferimento che dovrà essere presente;
- per gli interventi realizzati tramite l'utilizzo del Servizio di Pronto Intervento Fitosanitario, il responsabile della ditta redigerà un proprio verbale giornaliero e, a conclusione delle attività, presenta la rendicontazione delle attività svolte con una relazione finale nella quale è riportato il numero e le modalità di svolgimento degli interventi effettuati.

La ditta incaricata per l'attuazione del servizio di Pronto Intervento Fitosanitario predispone l'intervento, provvedendo anche a contattare gli ispettori referenti indicati nel mandato e a comunicare al Servizio fitosanitario della Regione Campania la data di inizio lavori.

Al fine di velocizzare la completa realizzazione degli abbattimenti, in caso di rilevamento da parte del gruppo ispettivo di un maggior numero di piante da abbattere, rispetto a quanto preventivato, o di altri interventi da realizzare, compatibilmente con l'organizzazione prevista dal gruppo ispettivo e del cantiere stesso, si potrà procedere alla realizzazione di tutti gli interventi nella stessa giornata o nel giorno a seguire, riportando quanto effettuato sul verbale del gruppo ispettivo presente in cantiere.

Se non dovesse essere praticabile tale condizione, si potrà provvedere alla realizzazione degli interventi necessari, opportunamente verbalizzati, con un successivo programma di lavoro concordato con gli stessi ispettori. Tale nuovo piano operativo è trasmesso preventivamente al Servizio fitosanitario regionale.

Al termine delle attività di abbattimento, il gruppo ispettivo effettua un ulteriore controllo su tutte le piante ospiti del sito, al fine di verificare la correttezza dell'intervento di abbattimento e l'assenza di ulteriori piante infestate o con sintomi di infestazione che possono essere sfuggite a controlli precedenti ed avere in tal modo, un controllo di secondo livello. Al termine di tale controllo il gruppo ispettivo redige apposito verbale conclusivo di abbattimento.

Tutte le operazioni sopra descritte sono tracciate sulla base della modulistica di seguito riportata e tracciate nel sistema SIMFito.

Modulistica



Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Unità Operativa Fitosanitario Regionale



SCHEDA MONITORAGGIO *AROMIA BUNGII*

N° Prog. _____ del giorno _____

Ispettore/i/altro tecnico _____ Data rilievo _____

Proprietario/conduuttore Sig. _____ Residente in _____

Via _____ Tel _____ email _____

del terreno posto nel Comune _____ Località/ Via _____

Foglio _____ P.lla/e _____ Superficie mq _____

Coord. UTM: 33T _____ E _____ N _____

Specie ospite _____ varietà _____

Età impianto _____

Piante singole Impianto specializzato Impianto promiscuo

Fase Fenologica _____ Prelevati Campioni SI NO

Piante totali n° _____ Piante ispezionate n° _____ Piante infestate n° _____

Annotazioni- Osservazioni

Firma Ispettore/i/altro tecnico



NOTIFICA IMMEDIATA PER PRESCRIZIONE ABBATTIMENTO/TRATTAMENTO PIANTE DI *PRUNUS* INFESTATE DA *AROMIA BUNGII*

Il sottoscritto Ispettore fitosanitario/tecnico _____ tessera n. _____ in data _____ notifica al Sig/Sig.ra _____ qualificatosi quale _____ identificato con documento d'identità/patente n _____ rilasciato in data _____ da _____ la presente prescrizione, relativa all'abbattimento e distruzione/trattamenti con insetticidi di n° _____ piante di *Prunus* (.....), ubicate sul fondo con coordinate UTM: 33T_____E_____N, risultate infestate / ricadenti all'interno dell'area dei 100 metri di distanza da piante infestate da *Aromia bungii* / altro _____ così come previsto dal "Piano d'azione" del DRD n. _____ del _____ riportato sul sito <http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/aromia.html>

Le suddette misure fitosanitarie dovranno essere espletate entro _____ gg. dal ricevimento della presente notifica e la data dell'abbattimento comunicata via e-mail a servizio.fitosanitario@regione.campania.it con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo rispetto alla data di inizio operazioni, per consentire la presenza di un gruppo ispettivo al momento delle suddette operazioni.

Con la presene ai sensi dell'articolo 6 della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1503 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2018 è notificato anche il divieto di piantagione all'aperto di nuove piante di *Prunus* spp. in una zona con raggio di 100 metri dalle piante risultate infestate. Se sono applicate misure di contenimento (es. focolaio Napoli/Marigliano) tale divieto è esteso a tutta l'area delimitata.

Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà a carico del proprietario la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 55 DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 19.

_____ li _____

Ispettore Fitosanitario/Altro tecnico

Il conduttore/proprietario



VERBALE GIORNALIERO DI ABBATTIMENTO PIANTE DI *PRUNUS*

In data _____ il Gruppo ispettivo costituito da:

1) _____ tessera n. _____

2) _____ tessera n. _____

accerta che in data odierna è avvenuto l'abbattimento e distruzione di n. _____ piante di *Prunus* su un numero di _____ risultate infestate il cui sito è ubicato nel Comune di _____ di proprietà/condotto dal Sig. _____ coordinate UTM: 33T _____ E _____ N,

Le operazioni di abbattimento e distruzione sono non sono state effettuate alla presenza del gruppo ispettivo secondo le modalità previste dal piano d'azione del DRD n. _____ del _____ ed eseguito da:

personale dell'azienda proprietaria/conduttrice delle piante

una Ditta specializzata a tanto incaricata

altro soggetto _____

Le operazioni di distruzione del legname sono avvenute a mezzo _____

In seguito ai predetti abbattimenti rimangono ancora da abbattere n. _____ piante e pertanto le operazioni riprenderanno il giorno _____

.....li.....

Il conduttore/proprietario

Ispettore Fitosanitario/Altro tecnico

La Ditta incaricata



Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Unità Operativa Fitosanitario Regionale



VERBALE CONCLUSIVO DI ABBATTIMENTO PIANTE DI *PRUNUS*

In data _____ il Gruppo ispettivo costituito da:

_____ tessera n _____

_____ tessera n. _____

prende atto che sono stati realizzati tutti gli abbattimenti delle piante di *Prunus* risultate infestate, per un numero di _____ poste nel sito ubicato nel Comune di _____ di proprietà/condotto dal Sig. _____ coordinate UTM: 33T _____ E _____ N.

Dopo aver espletato il controllo conclusivo di secondo livello previsto su tutte le piante ospiti di *A. bungii* poste nel sito accertano che:

- 1) è avvenuto l'abbattimento e la relativa distruzione di n _____ piante infestate da *A. bungii*, secondo le modalità previste dal piano d'azione del DRD n. _____ del _____
- 2) nel controllo finale sono / non sono state rilevate ulteriori piante con sintomi riconducibili a infestazioni di *A. bungii*.

_____ li _____

Il conduttore/proprietario

Ispettore Fitosanitario/Altro tecnico

La Ditta incaricata
